Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 luglio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516. Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Il Bollettino delle Epizoozie col n. 11 (1-15 giugno 1952) ha cessato di essere inserito nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

Il medesimo si pubblica in fascicoli quindicinnali.

Abbonamento 1º giugno - 31 dicembre 1952 . . L. 512
Prezzo dei fascicoli separati . . . . . . „ 50

Detti importi devono essere versati sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1952, n. 753.

Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 agosto 1950, conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Protocollo addizionale all'Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949.

Il Governo Italiano e il Governo Federale Austriaco, in relazione all'ultimo comma dell'art. 4 dell'Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati in base all'Accordo suddetto avrà luogo attraverso un conto espresso in dollari U.S.A., infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della

Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, presso la Banca d'Italia di Trento designata nella sua qualità di Rappresentante dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

I versamenti da parte dei debitori e i pagamenti ai creditori saranno effettuati in ciascuno dei due territori nella loro moneta nazionale, sulla base del tasso di cambio del dollaro U.S.A. fissato in Italia dall'Ufficio Italiano dei Cambi e in Austria dalla Banca Nazionale Austriaca, in conformità delle rispettive disposizioni vigenti in materia.

Le fatture relative alle merci che formeranno oggetto di scambio dovranno essere stilate in dollari U.S.A.

La Banca d'Italia di Trento e la Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti a credito, rispettivamente a debito, del conto suindicato, emettendo avvisi di versamento espressi in dollari U.S.A., tenuto presente quanto disposto dal successivo art. III.

Articolo II

Le due Parti contraenti si concederanno un credito tecnico reciproco fino al limite di 150.000 dollari U.S.A di conto (centocinquantamila dollari U.S.A. di conto).

Articolo III

I pagamenti ai creditori nei due territori saranno disposti secondo l'ordine cronologico degli avvisi di versamento e nel limite delle disponibilità nel conto previsto al precedente art. I, ivi compreso l'ammontare del credito tecnico indicato al precedente art. II.

L'emissione degli avvisi di versamento predetti sarà effettuata entro lo stesso limite.

Articolo IV

L'Ufficio Italiano dei Cambi, Roma, e la Banca Nazionale Austriaca, Vienna, prenderanno le intese necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo Addizionale.

Articolo V

Il presente Protocollo Addizionale, che sostituisce l'art. IV dell'Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949, entrerà in vigore alla data della sua firma.

Esso potrà essere di comune accordo modificato ove se ne presenti la necessità anche in relazione a modifiche dell'Accordo generale di pagamento tra l'Italia e l'Austria.

Articolo VI

Il presente Protocollo Addizionale viene redatto in lingua italiana e in lingua tedesca ed entrambi i testi hanno uguale valore di autenticità.

Roma, 4 agosto 1950

Per il Governo Italiano — U. Grazzi

Per il Governo Austriaco — J. E. Schwarzenberg

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

Zusatzprotokoll zum Abkommen zwischen der Republik Oesterreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino-Alto Adige vom 12. mai 1949.

Die Österreichische Bundesregierung und die Italienische Regierung sind mit Bezug auf den letzten Absatz des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino-Alto Adige vom 12. Mai 1949 über folgendes übereingekommen:

Artikel I

Die Abwicklung der Zahlungen für Erzeugnisse und Waren, die auf Grund des vorliegenden Abkommens ausgetauscht werden, wird über ein auf den Namen der Österreichischen Nationalbank, Zweiganstalt Innsbruck, eröffnetes und auf USA Verrechnungs-Dollar lautendes unverzinsliches und spesenfreies Konto bei der Banca d'Italia in Trento als Repräsentant des Ufficio Italiano dei Cambi durchgeführt werden.

Die Einzahlungen durch die Schuldner un die Auszahlungen an die Begünstigten werden in jedem der beiden Länder in der Landeswährung auf Basis des Dollarkurses, der in Italien durch das U.I.C. und in Österreich durch die Ö.N.B. gemäss den bezüglichen Devisenbestimmungen festgesetzt wird, geleistet.

Die Fakturierung hat beiderseits in USA Dollar zu erfolgen.

Die Banca d'Italia in Trento und die Österreichische Nationalbank, Zweiganstalt Innsbruck, werden sich täglich alle Einzahlungen zu Gunsten oder zu Lasten des obigen Kontos bekanntgeben. Diese Bekanntgabe wird durch in USA Dollar ausgestellte Einzahlungsmeldungen und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des nachstehenden Artikels III erfolgen.

Artikel II

Die beiden vertragschliessenden Teile räumen sich gegenseitig einen technischen Kredit in der Höhe von 150.000 USA Verrechnungs-Dollar ein.

Artikel III

Die Auszahlungen an die Berechtigten in beiden Ländern werden in chronologischer Reihenfolge der Einzahlungsmeldungen und im Ausmasse der Disponibilität auf dem im obigen Artikel I vorgesehenen Konto einschliesslich des obigen Anlaufkredites erfolgen.

Die Versendung der Einzahlungsmeldungen wird sich in denselben Grenzen halten.

Artikel IV

Das Ufficio Italiano dei Cambi in Rom und die Österreichische Nationalbank in Wien werden die für die Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels notwendigen Massnahmen treffen.

Artikel V

Das vorliegende Zusatzprotokoll, welches den Artikel IV del Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino-Alto Adige vom 12. Mai 1949 ersetzt, tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.

Soferne es sich auch im Hinblich auf Abänderungen des allgemeinen Zahlungsabkommens zwischen Österreich und Italien als notwendig erweist, kann es einvernehmlich einer Änderung unterzogen werden.

Artikel VI

Das vorliegende Protokoll wird in deutscher und italienischer Sprache ausgefertigt. Beide Texte sind als authentisch zu betrachten.

Rom, am 4 August 1950

Für die Österreichische Bundesregierung:
J. E. SCHWARZENBERG

Für die Italienische Regierung:
U. GRAZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 754.

Classifica fra i comprensori di bonifica del territorio del Consorzio Bacchiglione-Brentella nelle provincie di Padova e Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 6 marzo 1947, con la quale il Consorzio Bacchiglione-Brentella, con sede in Padova, ha chiesto la classifica del proprio comprensorio, della superficie di ettari 10.237.71 fra quelli di bonifica ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la corografia 1 : 25.000 del comprensorio da classificare suddiviso in 10 bacini e delimitato a nord: dalla strada comunale del Borghetto: ad ovest: dai fiumi Ceresone Nuovo e Tesina; a sud: dal fiume Bacchiglione; ad est: dal canale Brentella, dalla strada Padova-Villafranca e dalla roggia Contarina;

Ritenuto che è stata compiuta la pubblicazione degli atti senza opposizioni o reclami;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il territorio del Consorzio Bacchiglione-Brentella della estensione di ha. 10.237.71, ricadente nelle provincie di Padova e Vicenza e delimitato come nelle premesse, è classificato fra i comprensori di bonifica « di 2ª categoria » sulla base della corografia che munita del « visto » del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

FANFANI — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1952, n. 755.

Conferimento dei magazzini di vendita di generi di monopolio di nuova istituzione nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, mediante licitazione o trattativa privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il conferimento in appalto dei magazzini di vendita, previsto dall'art. 46 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, può essere effettuato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato mediante trattativa privata, se sia stata invano sperimentata la licitazione privata, quando trattisi di magazzini di nuova istituzione, in Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 88. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1952, n. 756.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 11 maggio 1951, n. 384, concernente l'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'applicazione della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari

giudiziari, composto di 20 articoli ed una tabella allegata, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio* 91. — FRASCA

Regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 1.

La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, istituita con la legge 11 maggio 1951, n. 384, ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Consiglio centrale della Cassa, costituito a norma degli articoli 11 e 12 della legge 11 maggio 1951, n. 384:

1) amministra il patrimonio della Cassa stessa, provvede all'impiego dei fondi disponibili e prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni mobili ed immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni, osservate le formalità di legge;

2) delibera, per iniziativa propria o dei consigli distrettuali, ovvero su proposta dei soci, sull'uso dei mezzi più opportuni per il migliore funzionamento della Cassa, per la tutela dei suoi interessi e per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali, e, in genere, in ordine all'azione da esplicare in favore dei soci;

3) delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sulla situazione patrimoniale, presentati dal presidente;

4) delibera le proposte di modificazioni da apportare al presente regolamento, le quali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il Consiglio centrale si aduna, in via ordinaria, una volta al mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione di carattere urgente, nel quale caso l'avviso potrà essere recapitato ventiquattro ore prima.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di cinque componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Se il presidente è temporaneamente assente o impedito, ne fa le veci il vice presidente o il consigliere più elevato in grado, e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza della Cassa a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi.

Egli può prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza nell'interesse della Cassa e dei soci di essa. Deve però sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio centrale nella prima adunanza di esso.

Art. 5.

Il Consigliere delegato:

1) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal presidente e dal Consiglio centrale;

2) cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio della Cassa, alle sue entrate ed alle uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi;

3) provvede alla regolare gestione, mediante riscossione ed erogazione dei fondi, in conformità del bilancio, delle norme legislative e regolamentari e delle deliberazioni, firmando ogni mandato, previo il visto del presidente;

4) prepara, d'accordo col presidente, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;

5) provvede alla pubblicazione dei predetti bilanci e della situazione patrimoniale, approvati dal Consiglio centrale, nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia;

6) vigila sulle riscossioni e sui versamenti di qualsiasi contributo o credito a favore della Cassa.

Art. 6.

Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizioni diverse del presidente, riferisce al Consiglio sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne stende le relative deliberazioni. Cura la regolare tenuta dello schedario dei soci e dell'archivio della Cassa.

Art. 7.

L'esercizio finanziario della Cassa incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre il presidente sottopone all'approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno susseguente.

Il bilancio di previsione comprende fra le entrate:

1) le rendite del patrimonio e del fondo di riserva;

2) l'importo della ritenuta di cui all'art. 5, n. 3 della legge 11 maggio 1951, n. 384;

3) le offerte volontarie eseguite dai soci o da altre persone o enti a favore della Cassa.

Il bilancio stesso comprende fra le uscite:

a) la somma destinata alla concessione del premio di buona uscita, di cui all'art. 4, n. 2 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per un importo corrispondente al 90% delle entrate complessive:

b) la somma destinata alle sovvenzioni straordinarie, a norma dell'art. 4, n. 3 della legge 11 maggio 1951, n. 384, per un importo corrispondente all'8% delle entrate complessive:

c) la somma destinata alle spese di amministrazione della Cassa, per un importo corrispondente al 2% delle entrate complessive.

Art. 8.

Ai fini dell'art. 4, n. 3, della legge 11 maggio 1951, n. 384 e dell'art. 7, lettere *a*) e *b*), del presente regolamento, la famiglia del socio si considera costituita:

a) dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;

b) dai figli minorenni.

Art. 9.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio centrale, è senz'altro esecutivo dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

Art. 10.

Entro il mese di marzo di ogni anno il presidente sottopone al Consiglio centrale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato il 31 dicembre dell'anno precedente.

I fondi, che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, ad eccezione di quelli di cui all'art. 7, lettera *a*) del presente regolamento, vengono assegnati al fondo di riserva.

Alla chiusura di ogni esercizio il presidente presenta al Consiglio centrale, col bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale della Cassa, dalla quale deve risultare la consistenza del patrimonio, del fondo di riserva e dei crediti. E' inoltre allegata alla situazione stessa una distinta dei vari titoli di rendita e delle somme costituenti il patrimonio ed il fondo di riserva della Cassa.

Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale sono accompagnati da una relazione sull'andamento generale della Cassa, sui criteri adottati dai suoi organi, nonchè dalla relazione dei revisori dei conti.

Art. 11.

Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, con gli allegati, devono essere depositati presso la segreteria della Cassa almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la presentazione e l'approvazione di essi.

I revisori dei conti procedono, durante tale periodo, alla verifica di cassa ed all'esame del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale, nonchè dei documenti bancari comprovanti l'esistenza dei titoli di rendita e delle somme depositate.

E' in facoltà dei revisori dei conti di eseguire verifiche di cassa anche durante il corso di ogni esercizio.

Delle operazioni di revisione e di verifica eseguite i revisori dei conti riferiscono al Consiglio centrale presentando relazione scritta.

Art. 12.

In esecuzione dell'art. 4, n. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 384, possono essere concessi ai soci della Cassa prestiti per somme il cui limite massimo, per ciascun prestito, non può eccedere le lire cinquantamila.

La restituzione del prestito ottenuto può essere eseguita da parte del socio anche a rate mensili, nella misura e nei termini stabiliti all'atto della concessione dal Consiglio centrale.

Nessun socio può ottenere un nuovo prestito se non ha prima estinto quello precedente.

Il socio che, diffidato dal Consiglio centrale, non fa onore all'obbligo della restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere deferito al Ministro per la grazia e giustizia per eventuali provvedimenti disciplinari.

Le somme occorrenti per la concessione dei prestiti vengono prelevate dal fondo di riserva fino alla concorrenza della metà di esso ed al momento del rimborso, effettuato da parte dei debitori, vengono versate al fondo di riserva stesso.

Art. 13.

Il premio di buona uscita di cui all'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, da liquidare ai cancellieri e segretari giudiziari soci della Cassa da almeno dieci anni, è stabilito in base all'anzianita di servizio del socio stesso nel ruolo di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed in base al grado gerarchico da esso ricoperto al momento della liquidazione del premio stesso.

La misura del premio spettante a ciascun socio è indicata nella tabella, allegato *A* del presente regolamento.

Art 14.

Il cancelliere o segretario giudiziario o il suo erede legittimo, che abbiano diritto al premio di cui all'art. 4, n. 2. della legge 11 maggio 1951, n. 384, devono inoltrare regolare domanda in carta semplice diretta alla Cassa, facendo in essa risultare gli estremi del decreto di collocamento a riposo o la data della avvenuta morte in servizio del socio o quella di accettazione delle dimissioni da parte dell'Amministrazione, nonchè la data di entrata in servizio nel ruolo di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed il grado gerarchico ricoperto al momento del collocamento a riposo, della morte in servizio o della accettazione delle dimissioni da parte della Amministrazione.

Art. 15.

Ogni concessione di somma fatta a titolo di sovvenzione straordinaria da parte della Cassa, a norma dell'art. 4, n. 3, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è subordinata alla condizione che il richiedente abbia urgenza di aiuto in seguito a gravi sventure, malattie o altri eventi straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti e dalle informazioni degli organi della Cassa o dai certificati delle Autorità competenti.

La misura della somma da concedere è proporzionata alla spesa sostenuta e dimostrata dal richiedente.

Non si può far luogo a più di una concessione per ogni esercizio finanziario in favore della stessa persona o famiglia.

Art. 16.

In attuazione dell'art. 13 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per la elezione dei componenti i Consigli distrettuali verrà costituita dal presidente della Cassa mutua, su proposta del cancelliere capo della Corte di appello o di chi ne esercita le funzioni, una Commissione di scrutinio composta di cinque cancellieri o segretari giudiziari residenti nella città sede della Corte di appello, non facenti parte del Consiglio distrettuale uscente.

La detta Commissione elegge nel suo seno un presidente ed un segretario. Entro dieci giorni dalla sua costituzione essa stabilisce la data delle elezioni e la comunica, tramite i capi degli uffici giudiziari del distretto, a tutti i cancellieri e segretari giudiziari addetti agli uffici stessi.

E' ammessa la presentazione alla detta Commissione di liste di candidati. La lista o liste, se presentate almeno cinque giorni prima della data delle elezioni, verranno comunicate ai soci del distretto.

Ciascun socio procederà, nel giorno stabilito, alla votazione, scrivendo a mano i nomi dei candidati da lui prescelti tra i funzionari residenti nella città sede di Corte di Appello.

Le schede votate saranno raccolte dai capi degli uffici e quindi spedite in plico sigillato al presidente della Commissione di scrutinio presso la Corte di Appello.

La Commissione di scrutinio procederà, appena ricevuti i plichi da tutti gli uffici giudiziari del distretto, allo spoglio delle schede ed alla proclamazione ed all'insediamento del Consiglio distrettuale eletto.

Copia del verbale delle operazioni di scrutinio, della proclamazione e dell'insediamento del Consiglio distrettuale verrà trasmessa al presidente del Consiglio centrale della Cassa a cura del presidente della Commissione di scrutinio di ciascun distretto.

La elezione dei Consigli distrettuali ha luogo entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun triennio.

Art. 17.

In attuazione dell'art. 12 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per la elezione del Consiglio centrale e di tre revisori dei conti della Cassa mutua, verrà costituita una Commissione centrale di scrutinio, presso la sede della Cassa stessa.

La detta Commissione, nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, è composta di cinque cancellieri o segretari giudiziari residenti in Roma, non facenti parte del Consiglio centrale uscente. Essa elegge nel suo seno un presidente ed un segretario.

Entro dieci giorni dalla sua costituzione essa comunicherà ai presidenti dei Consigli distrettuali la data stabilita per la elezione del Consiglio centrale della Cassa.

E' ammessa la presentazione alla detta Commisisone di liste di candidati. La lista o le liste, se presentate almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, verranno comunicate ai Consigli distrettuali.

I componenti dei Consigli distrettuali voteranno scrivendo a mano i nomi dei candidati prescelti tra i funzionari residenti in Roma.

Le schede votate saranno raccolte dal presidente di ciascun Consiglio distrettuale e quindi spedite in plico sigillato al presidente della Commissione centrale di scrutinio.

La Commissione di scrutinio procederà, appena ricevuti i plichi da tutti i Consigli distrettuali, allo spoglio delle schede, alla proclamazione ed all'insediamento del Consiglio centrale e dei revisori dei conti.

Copia del verbale delle operazioni di scrutinio, della proclamazione e dell'insediamento del Consiglio centrale verrà trasmessa al Ministero per la grazia e giustizia a cura del presidente della Commissione centrale di scrutinio.

La elezione del Consiglio centrale e dei revisori dei conti della Cassa mutua ha luogo entro e non oltre il 31 marzo di ciascun triennio.

I risultati di tale elezione verranno pubblicati sul *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 18.

I Consigli distrettuali, eletti a norma dell'art. 13 della legge 11 maggio 1951, n. 384, eleggono tra i loro componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario.

Essi debbono adunarsi, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di tre componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per le convocazioni e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali osservano le norme stabilite per il Consiglio centrale dal presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 19.

I Consigli distrettuali, oltre le attribuzioni stabilite nel precedente articolo ed oltre le altre funzioni che il Consiglio centrale può ad essi delegare, hanno il compito di dare, di ufficio o su richiesta del presidente della Cassa, le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i cancellieri e segretari giudiziari e le loro famiglie residenti nel territorio delle rispettive Corti di Appello, e possono segnalare al presidente della Cassa i casi di urgenza meritevoli di speciale considerazione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 20.

Il Consiglio centrale di amministrazione ed i revisori dei conti dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 2 agosto 1948, restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio centrale e dei revisori dei conti.

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

ALLEGATO *A*

Tabella del premio di buona uscita da liquidarsi in favore dei soci della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento.

Grado gerarchico	Anzianità di servizio nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo *B*) del socio	Ammontare del premio
XI, X e IX	10 anni	L. 50.000
	15 »	» 60.000
	20 »	» 70.000
	25 »	» 80.000
	30 »	» 90.000
	35 »	» 100.000
	40 »	» 110.000
	45 »	» 120.000
VIII e VII	10 anni	L. 70.000
	15 »	» 80.000
	20 »	» 90.000
	25 »	» 100.000
	30 »	» 110.000
	35 »	» 120.000
	40 »	» 130.000
	45 »	» 140.000
VI	10 anni	L. 90.000
	15 »	» 100.000
	20 »	» 110.000
	25 »	» 120.000
	30 »	» 130.000
	35 »	» 140.000
	40 »	» 150.000
	45 »	» 160.000

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1952, n. 757.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Annone Veneto (Venezia).

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1° giugno 1905, n. 315.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 124. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1952, n. 758.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Ceggia (Venezia).

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1° agosto 1904, n. 477.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 125. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1952, n. 759.

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per i comuni di Bondeno, Cento e Vigarano Mainarda (Ferrara).

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1952, n. 760.

Rettifica di dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Campolongo Maggiore (Venezia).

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene rettificata la dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1° giugno 1905, n. 315.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 127. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Macerata e aumento del contributo statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 luglio 1914, n. 808, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Macerata di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Considerato che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa, per i lavori di rimboschimento su indicati, fino alla somma di L. 5000, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 26 maggio 1932, n. 760, con il quale il contributo predetto veniva elevato a lire 10.000 annue;

Visto il decreto Presidenziale 15 dicembre 1949, con il quale il contributo dello Stato veniva ulteriormente aumentato a L. 100.000 annue;

Viste le deliberazioni con le quali otto Comuni della provincia di Macerata, chiedono di partecipare al Consorzio provinciale di rimboschimento ed assumono impegni per il finanziamento;

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Gli otto Comuni della provincia di Macerata in appresso specificati entrano a far parte del Consorzio provinciale di rimboschimento di Macerata costituito con il regio decreto 5 luglio 1914, n. 808.

Il contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento, stabilito in lire 100.000, in dipendenza della partecipazione al Consorzio stesso dei Comuni sottoelencati è aumentato a L. 200.000 (duecentomila) per anni otto a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1958-59.

L'Amministrazione provinciale di Macerata continuerà a concorrere mediante il pagamento del contributo annuo di L. 100.000 (centomila) stabilito con il decreto Presidenziale 15 dicembre 1949 a tempo indeterminato.

I Comuni appresso indicati concorreranno per anni otto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1958-59, mediante il pagamento del contributo annuo a fianco di ciascuno indicato:

1. Camerino: delibera n. 33 del 18 febbraio 1950; contributo L. 10.000 (diecimila);
2. Cingoli: delibera n. 48 del 29 giugno 1951; contributo L. 15.000 (quindicimila);
3. Matelica: delibera n. 46 del 4 agosto 1951; contributo L. 30.000 (trentamila);
4. Montelupone: delibera n. 175 dell'8 ottobre 1949; contributo L. 15.000 (quindicimila);
5. Muccia: delibera n. 20 del 20 settembre 1951; contributo L. 15.000 (quindicimila);
6. Pieve Torina: delibera n. 13 del 15 maggio 1949; contributo L. 5000 (cinquemila);
7. Potenza Picena: delibera n. 88 del 31 ottobre 1949; contributo L. 5000 (cinquemila);
8. Tolentino: delibera n. 110 dell'8 giugno 1949; contributo L. 5000 (cinquemila).

Il contributo statale nell'esercizio finanziario 1951-52 sarà prelevato sul capitolo 65 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre negli esercizi successivi sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1952
Registro Azienda Stato foreste dem. n. 6, foglio n. 17. — RELLEVA

(3170)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1952.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1951, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera in data 4 febbraio 1952, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone per la nomina a membro supplente della Commissione predetta il dott. Raffaele Memmo in sostituzione dell'avv. Giulio Mazzetti, deceduto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Raffaele Memmo è chiamato a far parte, quale membro supplente, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione dell'avv. Giulio Mazzetti, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 66. — LAMICELA

(3121)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Perugia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Meniconi avv. Guido, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

De Santis dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Boccolini Giovanni, rappresentante del Genio civile, membro;

Baduel avv. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Giansanti dott. Carlo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Caponi Alfio, Minciaroni Fausto, Arpino Remo, Palazzoni Arsenio, Selvatico Cesare, Falconi Francesco, Merloni Amilcare, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Blasi Irma, Venturi Osvaldo, Ceccaroni Leonello, Ricci dott. Valentino, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Pirami dott. Elio, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3127)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di La Spezia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Guaschino Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Ribaudo ing. Antonio, rappresentante del Genio civile, membro;

Banci Marino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Mosti dott. Alfredo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro,

Bertelà Mario, Castiglione Bruno, Soncini Maria, Castigliego Luigi, Isolani Giuseppe, Lonzi Enzo, Paita Emilio, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Mecucci dott. Piero, Manocci rag. Carlo, Martera rag. Francesco, Paoletti Lionello, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Folicaldi Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3125)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Terni, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Donati dott. Ugo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Lattanzi Orlando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Pappacoda ing. Giorgio, rappresentante del Genio civile, membro;

Magrini dott. Angelo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Lintas prof. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Santoni Pericle, Ronconi Armando, Capponi Bruno, Menichetti Arnaldo, Trippa Elchide, Contessa Rolando, Tarani Osvaldo, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Caracciolo dott. Giuseppe, Sensi dott. Bernardino, Bigini rag. Spartaco, Suadoni Romeo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

De Stefanis Alessandro, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catania di un mutuo di L. 1.335.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3250)

Avviso di rettifica concernente la concessione di un mutuo al comune di Carlopoli

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1952, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio del comune di Carlopoli (Catanzaro), autorizzato con decreto in data 5 febbraio 1952 è di L. 2.744.000 anzichè di L. 2.774.000.

(3249)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1952, n. 1507-*bis* il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) già prorogato al 30 aprile 1952, è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 1955.

(3245)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nei comuni di Civitella del Tronto e Campli (Teramo), della estensione di ettari 1686, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada comunale Civitella-Ponzano; strada vicinale Scoccavate (per case Malaspina-Marrocchi); strada comunale per Cugnoli fino a Molviano; strada comunale per Gagliano; strada comunale dei Pianacci; strada comunale bivio Rocche fino alla strada comunale per Ponzano.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Teramo, denominati Coste Sant'Agostino, del l'estensione di ettari 1110, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla statale n. 80 per Giulianova, strada comunale per Viola; strada comunale per torrente Vezzola; torrente Vezzola; strada comunale coste di San Martino; strada comunale di San Pietro; strada comunale per Colleminuccio (denominata strada di Colle Santa Maria); strada statale n. 80 fino al bivio per Viola.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nei comuni di Castellalto e Notaresco (Teramo), dell'estensione di ettari 708, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da Santa Lucia, strada comunale per Guzzano-Piane Vomano; strada statale per Roseto; strada comunale per Guardia Vomano-Capracchia-Santa Lucia.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), dell'estensione di ettari 1932, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla strada statale Adriatica, strada comunale Borsacchio; strada provinciale Notaresco-Roseto; strada comunale case Thaulero; strada statale Montorio-Roseto; strada statale Adriatica fino alla strada comunale Borsacchio.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Castelgiorgio (Terni), dell'estensione di ettari 850 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: la rupe, escluso l'altopiano di proprietà D'Audino;

est: seguendo la rupe fino a raggiungere la strada che conduce a San Quirico; da qui strada che porta a Canonica e mulattiera che condure a Casa Perazza;

sud: strada provinciale Orvieto-Castelgiorgio;

ovest: tratto di strada che conduce a Casa Pisana fino al ponte; da qui fosso fino al vocabolo Acquaviva sopra la rupe.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Marostica (Vicenza), dell'estensione di ettari 306, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dall'alveo del torrente La Valletta a nord della C. da Andriolo, mulattiera C. Piazzette-C. Marchetti; mulattiera C. Marchetti-Pradipaldo; strada comunale fino valle Val S. Floriano; valle Val San Floriano fino a Rubietto; costone che passa per monte Busola fino monte Zanchi; valle del Fondello fino torrente La Valletta; viottolo che passa ad est di C. da Lerta fino all'alveo del torrente La Valletta.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Orte (Viterbo), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale del Formicaro, dalla strada provinciale Orte-Vasanello fino all'incrocio con la strada comunale per Gallese;

est: fosso Radicare, strada comunale che dal sottopassaggio della ferrovia Orte-Civitavecchia in località « Le Cese », attraversa le contrade Ruffo-Casino Colonna-Piane di Terrabella e va a congiungersi con la strada del Formicaro, in località Pantane;

sud: confine territoriale con il comune di Gallese e ferrovia Orte-Civitavecchia;

ovest: confine territoriale con i comuni di Vasanello e Gallese.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nei comuni di Bisenti e Cermignano (Teramo), dell'estensione di ettari 1030, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal fiume Fino strada comunale per Appignano: strada comunale per Troiano-Poggio delle Rose; strada comunale per il Casone; strada comunale proveniente da Poggio delle Rose; strada provinciale per Bisenti; strada comunale Mongoni; strada provinciale per Bisenti; fiume Fino fino alla strada provinciale per Appignano.

(3179)

Revoche di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Monte Soffio (Pesaro), della estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 novembre 1947, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Trecasali (Parma), della estensione di ettari 315, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 luglio 1948, viene revocata.

(3180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Rino Bulgarelli di Pietro, nato a Villanova Marchesana (Rovigo) il 13 marzo 1922, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Genova nell'anno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(3223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,88	646 —
» Genova	624,90	645 —
» Milano	624,92	644 —
» Napoli	624,90	635 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	641,50
» Torino	624,89	647 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	647,25

Media dei titoli del 10 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,425
Id. 3,50 % 1902	62,50
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	95,20
Redimibile 3.50 % 1934	72,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,95
Id 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,30
Id. 5 % (Ricostruzion	92,20
Id. 5 % 1936	91,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	99,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,325

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	642,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Andretta (Avellino).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Andretta (Avellino) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Andretta (Avellino) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3132)

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossombrone (Pesaro).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fossombrone (Pesaro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossombrone (Pesaro) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3133)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a cinquecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 27 giugno 1951.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 182 del 10 agosto 1951, con il quale è stato bandito un concorso per esame a cinquecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*);

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1952, n. 29039/12106;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a cinquecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 27 giugno 1951, avranno luogo in Roma, nei giorni 21 e 22 luglio 1952, alle ore 7.

Roma, addì 20 giugno 1952

Il Ministro: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Registro n. 14, foglio n. 11. — Oliva

(3234)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio, per l'insegnamento del «disegno professionale, tecnologia, matematica, scienze naturali» nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 24).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale e transitorio di «disegno professionale, tecnologia, matematica, scienze naturali» nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 24);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti:

Decretta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di «disegno professionale, tecnologia, matematica e scienze naturali» nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 24), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Chiarelli Domenico fu Giovanni . punti 90,70
2. Tacchi Arnaldo di Cesare . . . » 82,30
3. Ceriani Mario di Albino . . » 55,86
4. Fornasari Enrico fu Sergio » 42,45

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembbre 1951

p. *Il Ministro*: Resta

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952
Registro n. 22, foglio n. 191. — Barone

(3153)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della «lingua e letteratura spagnola» nelle scuole medie (classe di concorso: VI. d).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «lingua e letteratura spagnola» nelle scuole medie (classe di concorso VI.d);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura spagnola nelle scuole medie (classe di concorso VI.d) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Flaccomio Rosaria in Mattina fu Luigi punti 214,20
2. Pinto Celeste fu Giovanni . . » 182,50
3. Arpini Angiola di Settimo » 181,50
4. Vassallo Carla in De Carlo di Giuseppe » 173 —
5. Milazzo Elena di Vincenzo . . . » 168,25

6. Teri Anna Maria fu Arnaldo . punti 153,625
7. Zicca Anacleto fu Anacleto . » 99,75
8. Azzollini Vincenzo di Salvatore . . » 92,50
9. Scuderi Melina di Giuseppe . » 90,25
10. Barcellona Adelaide fu Francesco . » 87,125
11. Colangeli Maria di Luigi » 82 —
12. Lunardi Ernesto fu Ferrante » 81,75
13. Giarrizzo Tommaso fu Angelo (invalido di guerra) » 78,25
14. Storaci Gaetano fu Giulio » 74,75
15. Quattrone Olimpia di Eugenio . » 72,25
16. Sacco Carolina di Mario » 70,25
17. Lo Vecchio Francesco di Giovanni (invalido di guerra) » 69,50
18. Bongiorno Giuseppe di Fortunato » 67,75
19. Bognier Mario fu Giuseppe » 67,25
20. De Francesco Maria Carmela di Vincenzo » 64,062
21. Cavaliere Lidia di Luigi » 63 —
22. D'Alba Antonia fu Francesco » 61,75
23. Jannini Pasquale di Angelo » 59,50
24. Di Siena Maria fu Vincenzo . » 58,75
25. Brigante Antonietta di Giorgio » 57,50
26. Cristiano Felice di Vincenzo » 52,50
27. Vasillotta Luisa di Pietro » 50 —
28. Ravenda Marcella di Carmelo . » 49.75
29. Jacobelli Giuseppina fu Luigi . » 47,50
30. Fichera Filippo fu Pietro » 37,625
31. Cusmano Antonietta fu Antonino » 34,25

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952
Registro n. 25, *foglio n.* 391. — BARONE

(3150)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua spagnola » negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso: A. V. s).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua spagnola » negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso A.V.s);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua spagnola » negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso A.V s) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Taliente Elena in Menola di Enrico punti 201,50
2. Milazzo Elena di Vincenzo . » 168,25
3. Arpini Angiola di Settimo . . . » 103 —
4. Zicca Anacleto fu Anacleto . . . » 99,75
5. Pinto Celeste fu Giovanni . . . » 97 —
6. Colangeli Maria di Luigi . . . » 78,50
7. Ciompi Maria fu Umberto . . » 75,315
8. Barcellona Adelaide fu Francesco . . » 75,312
9. Bongiorno Giuseppe di Fortunato . » 67,75
10. Cavaliere Lidia di Luigi . . . » 63 —
11. Billotta Nicolò di Innocente . . . » 43,125
12. Cristiano Felice di Vincenzo » 38,50
13. Ambrosetti Angela in Cornaggio fu Paolo » 35,75

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952
Registro n. 25 *foglio n.* 375. — BARONE

(3148)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « aritmetica, geometria e contabilità » nelle scuole d'arte di 2° grado (tabella B, n. 14).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio di « aritmetica, geometria e contabilità » nelle scuole d'arte di 2° grado (tabella *B*, n. 14);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a tre posti di ruolo speciale transitorio di « aritmetica, geometria e contabilità » nelle scuole d'arte di 2° grado (tabella *B*, n. 14) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Volpe Rosa in Rossi fu Michele . punti 212,72
2. Brescia Metilia fu Vincenzo » 195,45
3. Menon Guido di Domenico . . . » 100,75

4. Fracasso Alba Elisa di Massimiliano	punti	92 —
5. Majorano Stella fu Donato	»	85,25
6. Burderi Concetta di Concetto	»	80 —
7. Ceriani Mario di Albino	»	78,25
8. Arcolaci Matilde ved. Bertoli	»	71 —
9. Antonucci Bruno di Angelo (invalido di guerra)	»	68,50
10. Del Basso Orsini Raffaele di Giuseppe	»	68,50
11. Bianchi Ruggero di Rolando	»	52,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952
Registro n. 22, foglio n. 195. — BARONE

(3155)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « igiene, scienze fisiche e naturali » nelle scuole d'arte di 1° grado (tabella B, n. 17).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « igiene, scienze fisiche e naturali » nelle scuole d'arte di 1° grado (tabella *B*, n. 17).

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti:

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a un posto di ruolo speciale transitorio di « igiene, scienze fisiche e naturali » nelle scuole d'arte di 1° grado (tabella *B*, n. 17), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Majorano Stella fu Donato	punti	132,37
2. Masi Gaetano fu Potito	»	116,75
3. Amato Antonino fu Camillo	»	107,50
4. Zuccaro Mario fu Nicola	»	80,90
5. Migliasso Teresa fu Carlo	»	76,85
6. Piraino Alfredo fu Giovanni	»	67,30
7. Pierfederici Dina fu Ercole	»	65,25
8. Di Leva Carlo fu Giovanni	»	40,75

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952
Registro n. 22, foglio n. 192. — BARONE

(3154)

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio del 1° giugno 1950;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Cauceglia dott. Raffaele	punti	61,25
2. Sparano dott. Angelo	»	60,93
3. Morello dott. Carmine	»	60,38
4. D'Ambrosio dott. Antonio	»	60,18
5. Cuozzo dott. Giuseppe	»	56,86
6. Granese dott. Generoso	»	56,18
7. Cocozza dott. Domenico	»	54,75
8. Cammarano dott. Nicola	»	54,25
9. Sica dott. Domenico	»	52,40
10. Monzo dott. Carmine	»	51,50
11. Botta dott. Mario	»	51,40
12. Carbone dott. Mattia	»	51 —
13. De Luccia dott. Pietro	»	50,98
14. De Martino dott. Matteo	»	50,97
15. Sorrentino dott. Francesco	»	50,68
16. Mosca dott. Marcello	»	50,47
17. D'Agostino dott. Antonio	»	49,63
18. Parisi dott. Luigi	»	49,25
19. La Torraca dott. Francesco	»	49,18
20. Giuliano dott. Antonio	»	49,13
21. Rescigno dott. Nicola	»	49,10
22. D'Antonio dott. Francesco	»	49,07
23. Baldi dott. Alfonso	»	48,80
24. Savastano dott. Salvatore	»	48,06
25. Cammarota dott. Francesco	»	48,02
26. Salvato dott. Guido	»	47,65
27. Martuscelli dott. Francesco	»	47,61
28. Lamanna dott. Raffaele	»	47,56
29. Mattace Raso dott. Giuseppe	»	47,36
30. Silvestri dott. Luigi	»	47,31
31. Martino dott. Antonio	»	46,77
32. Ragucci dott. Luigi	»	46,61
33. Alfano dott. Tommaso	»	46,37
34. Speranza dott. Francesco	»	46,31
35. Focaccia dott. Gennaro	»	45,70
36. Fratello dott. Ugo	»	45,09
37. Tarchini dott. Salvatore	»	44,87
38. Scarpa dott. Vincenzo	»	44,59
39. Gorga dott. Raffaele	»	44,06
40. Ienco dott. Giuseppe	»	43,89
41. Florio dott. Luigi	»	43,82
42. Sica dott. Bedetto	»	43,20
43. Scarpa dott. Rocco	»	42,86
44. Piegari dott. Ermanno	»	41,92
45. Iosca dott. Paolo	»	41,81
46. Petrosino dott. Manlio	»	41,31
47. Falcione dott. Luigi	»	38,22
48. Santonastaso dott. Salvatore	»	38,13
49. Cardiello dott. Angelo	»	37,96
50. Saponara dott. Vincenzo	»	37,38
51. De Laurentis dott. Umberto	»	37,18
52. Rainone dott. Aniello	»	35,09

Salerno, addì 31 maggio 1952

Il prefetto: ARIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1950, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di esami del concorso stesso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti la preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi e sotto la osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1) Cauceglia dott. Raffaele: Pagani;
2) Sparano dott. Angelo: Roccapiemonte;
3) Morello dott. Carmine: Teggiano (seconda zona);
4) Cuozzo dott. Giuseppe: Acerno;
5) Cocozza dott. Domenico: Sessa Cilento;
6) Cammarano dott Nicola: Sassano;
7) Sica dott. Domenico: Novi Velia;
8) Monzo dott. Carmine: Castelnuovo Cilento;
9) Carbone dott. Mattia: Olevano sul Tusciano;
10) De Luccia dott. Pietro: Casalvelino (seconda zona);
11) De Martino dott. Matteo: Centola (seconda zona);
12) Sorrentino dott. Francesco: Montano Antilia;
13) Mosca dott. Marcello: Furore;
14) Parisi dott. Luigi: Tortorella;
15) La Torraca dott. Francesco: consorzio Laurito-Alfano.

I seguenti candidati, pur essendo stati dichiarati idonei al concorso, non hanno avuto assegnazione di sede perchè tutte quelle da essi richieste sono state assegnate a candidati che li precedono in graduatoria:

1) D'Ambrosio dott. Antonio;
2) Granese dott. Generoso;
3) Botta dott. Mario;
4) D'Agostino dott. Antonio.

La condotta di Tramonti non è stata assegnata, perchè con decreto Prefettizio 34705 del 14 agosto 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 23 agosto 1950 e nel Foglio annunzi legali n. 15 del 22 detto mese fu tolta dal bando di concorso per unificazione delle condotte.

Salerno, addì 31 maggio 1952

Il prefetto: ARIA

(3188)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto n. 37954 in data 29 novembre 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1949 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;
Veduta la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 37593 del 21 novembre 1951;
Veduta la deliberazione n. 17 del 5 giugno 1952, con la quale il Consiglio comunale di Monteroberto ha dichiarato il dott. Bonifazi Giuseppe, rinunciatario al posto della condotta medica del comune di Monteroberto;
Ritenuto che il dott. Catalano Domenico ha diritto alla nomina al posto della condotta medica di Monteroberto in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria e per effetto della succitata deliberazione;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Catalano Domenico è assegnato alla condotta medica del comune di Monteroberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 17 giugno 1952

Il prefetto: DONADU

(3185)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 10786 del 13 maggio 1952, col quale sono state designate, per le rispettive condotte, le vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1949;
Considerato che la signora Augusto Nicoletta, dichiarata vincitrice della condotta di Garaguso, ha rinunciato al posto;
Ritenuto che la signorina D'Achille Teresa ha diritto al posto suindicato in base all'ordine della graduatoria e alla indicazione preferenziale della sede;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli artt. 55 e 56 del decreto legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina D'Achille Teresa di Domenico è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Garaguso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 14 giugno 1952

Il prefetto: FERRARA

(3184)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Considerato che il dott. Salvatori Edgardo, con lettera diretta a questa Prefettura in data 17 giugno 1952, ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica di Pontepietra di Cesena;
Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Decreta:

Il dott. Silvestrini Aldo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Pontepietra di Cesena.

Forlì, addì 23 giugno 1952

Il prefetto QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Considerato che il dott. Ghini Temistocle, con lettera diretta al sindaco di Sorbano ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica di quel Comune;
Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria i rinunciatari;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Palamidessi Carlo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Sorbano.

Forlì, addì 23 giugno 1952

Il prefetto QUERCI

(3088)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio dcreto n. 41958 in data 16 gennaio 1952, relativa all'assegnazione di numero otto sedi ai vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946;

Ritenuto che in seguito a rinuncia si è resa vacante la sede di Vallelunga Pratameno;

Ritenuto che il dott. Mancuso Guido fu Pietro, successivo graduato, appositamente interpellato, ha dichiarato di accettare tale sede.

Viste le disposizioni di cui al regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Mancuso Guido fu Pietro viene assegnata la condotta veterinaria di Vallelunga Pratameno.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Caltanissetta nonchè a quello dei Comuni per i quali fu esperito il concorso descritto in epigrafe.

Caltanissetta, addì 25 giugno 1952

Il prefetto: Lo Monaco

(3186)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 12/6482 Div. San. del 31 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 2/52134 del 31 dicembre 1948 per il conferimento di tre posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 13/6483 Div. San. del 31 gennaio 1952 con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la 1ª condotta di Grizzana a seguito di decadenza del dott. Parenti Cesarino, 2° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Galuppi Domenico, 3° graduato, Biso Dante, 4° graduato, Simoni Sanzio, 5° graduato, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Faglioni Gualberto, 6° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Faglioni Gualberto è dichiarato vincitore della 1ª condotta di Grizzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 11 giugno 1952

Il prefetto: de' Simone

(3183)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria del concorso ad un posto di veterinario aggiunto del pubblico macello di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto l'avviso di concorso n. 40713 del 13 novembre 1950, per il conferimento di un posto di veterinario capo direttore del pubblico macello di Como e di un posto di veterinario aggiunto al pubblico macello, con incarico del servizio di veterinario condotto del comune di Como, ad eccezione del territorio degli ex comuni di Albate-Breccia-Camnago Volta e Civiglio;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20423.2/12610 in data 29 novembre 1951 relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la graduatoria di merito riguardante il solo concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello di Como, formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del concorso;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello di Como nell'ordine come appresso indicato:

Sala dott. Gustavo	punti	152,40	su 200
Splendiani dott. Fiorino	»	140,59	»
Rimoldi dott. Arturo	»	120,22	»
Sagrada dott. Domenico	»	119,60	»
Bergonzi dott. Pierino	»	117,34	»

2. Di dichiarare vincitore del posto il dott. Gustavo Sala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Como.

Como, addì 26 giugno 1952

Il prefetto: Gaia

(3192)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.